



COMUNE DI NURECI

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DELLA RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI
DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Art. 3 CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

Art. 4 MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

Art. 5 INTERESSI

Art. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE

Art. 7 PROCEDIMENTO

Art. 8 CONTROLLI

Art. 9 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Art. 10 DECADENZA

Art. 11 ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di debiti per imposte e tributi comunali, non affidati in concessione a terzi, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 160/2019, art. 1, commi 796 e seguenti.

La dilazione a rate è una modalità di adempimento dell'obbligazione di pagamento e consiste nel concedere un periodo di tempo più lungo rispetto alle scadenze ordinarie di debiti tributari non assolti, con la specifica finalità di accompagnare il contribuente nella regolarizzazione graduale della esposizione debitoria pregressa.

Il presente Regolamento è teso a soddisfare le esigenze di finanza pubblica e il corretto rapporto tra fisco e contribuente, nonché a garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extratributaria in genere contenuti in avvisi bonari di pagamento, solleciti di pagamento, avvisi di accertamento o in ruoli ordinari.

Possano essere oggetto di rateazione tutte le imposte e tutti i tributi comunali in vigore e quelli che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.

La rateizzazione non può essere accordata:

- quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 100,00;
- quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art 3 e dell'art. 10 del presente Regolamento.
- in caso di ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa tributaria.

Art. 2 REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive:

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari - ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- lo stato di grande morosità del contribuente – ovvero questi presenta una situazione di morosità relativa ad almeno due annualità arretrate e/o se ha accumulato un debito tributario verso l'ente di oltre € 2.000,00;

- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1.

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali

- Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno al minimo;
- Inoccupato/a iscritto/a al Centro Servizio per l'Impiego;
- Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;
- Disoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;
- Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune dall'Ente e/o associazione competente;
- Lo stato di grande morosità del contribuente;
- Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

A dimostrazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
- b. Certificazione mobilità/cassa integrazione;
- c. Certificato disoccupazione;
- d. Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata.

Lo stato di grande morosità del contribuente viene accertato d'ufficio.

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:

- Società o Enti in momentanea difficoltà economica;
- Lo stato di grande morosità del contribuente;

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- a. Ultimo Modello unico presentato;
- b. Visura camerale aggiornata;
- c. Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

Lo stato di grande morosità del contribuente viene accertato d'ufficio.

Art. 3 CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente che ricade in una delle fattispecie disciplinate nell'art. 2, prima dell'inizio delle procedure esecutive ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti a condizione che lo stesso contribuente non sia incorso nella decadenza a seguito di mancato pagamento alla scadenza di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione.

È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Art. 4 MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

La rateizzazione del debito potrà essere concessa per debiti superiori a € 100,00 comprensivo della somma dovuta a titolo di tributo, sanzioni, interessi, spese e eventuali ulteriori oneri e può essere concessa, dietro valutazione del Responsabile del Servizio Tributi, secondo il seguente schema:

FASCIA	IMPORTI	N. RATE
A	Fino a euro 100,00	Nessuna rateizzazione
B	Da euro 100,01 a euro 500,00	Fino a 4 rate mensili
C	Da euro 500,01 a euro 3.000,00	Da 5 a 12 rate mensili
D	Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00	Da 13 a 24 rate mensili
E	Da euro 6.000,01 a euro 10.000,00	Da 25 a 36 rate mensili
F	Oltre 10.000,00	Da 37 a 60 rate mensili

La rateizzazione non può essere mai concessa per i debiti tributari relativi al pagamento, nel termine ordinario del tributo, dell'annualità in corso.

Le somme rateizzabili si riferiscono all'importo totale del tributo dovuto previsto negli avvisi di pagamento bonario, nei solleciti di pagamento, negli avvisi di accertamento e nei ruoli ordinari.

Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

Il piano di rateizzazione deve essere compatibile con un debito residuo che, nell'ipotesi di decadenza del beneficio del contribuente della dilazione e/o rateizzazione del debito, non sia soggetto ai termini di decadenza e/o prescrizione per l'Ente, fatto salvo l'avvio immediato da parte del servizio tributi delle procedure esecutive di riscossione coattiva sul debito residuo.

L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso o per difetto all'unità di euro.

Art. 5 INTERESSI

Sulle somme dovute a qualsiasi titolo, esclusi gli importi relativi a sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato, si applicano gli interessi nella misura pari tasso di interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE

Il contribuente, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2 del presente Regolamento, che intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateizzazione deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.

La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, sollecito di pagamento, avviso di accertamento);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.

Alla stessa dovrà essere allegata documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti richiesti e copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Art. 7 PROCEDIMENTO

L'istruttoria viene compiuta dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e viene perfezionata con atto amministrativo adottato dallo stesso Responsabile in qualità di funzionario incaricato del tributo.

Nel corso dell'istruttoria il Responsabile del tributo verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata e può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il responsabile stesso indicherà nell'atto di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

Art. 8 CONTROLLI

Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme ad eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche tramite collaborazione con altri Enti.

Art. 9 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Responsabile del tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Il piano di rateizzazione prevede esplicitamente l'estinzione progressiva del debito, evidenziando l'estinzione dei debiti tributari più anziani rispetto ai debiti tributari relativi alle annualità più recenti. Il pagamento delle singole rate viene imputato sempre al debito più anziano e progressivamente il pagamento del debito residuo va a regolarizzare le annualità più recenti ricomprese nel piano di rateizzazione.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato.

Art. 10 DECADENZA

Il piano di rateazione concesso al contribuente è oggetto di decadenza nel caso del mancato pagamento alla scadenza di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione.

Il debitore che non provvede al versamento delle rate scadute entro il termine di 15 giorni dall'invio del sollecito ad adempiere decade automaticamente da beneficio e il debito non può più essere rateizzato con la conseguenza che l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 11 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020.